Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 289

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 17 dicembre 1954 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*,, alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 novembre 1954, n. 1158.

Modificazioni alla tariffa degli onorari e dei diritti spettanti ai notai, ai Consigli notarili e agli Archivi notarili

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Onorari, diritti accessori e rimborsi di spese dovuti al notaio

CAPO I

ONORARI DOVUTI PER GLI ATTI ORIGINALI

Art. 1.

Al notaio per gli atti e per le prestazioni a lui attribuiti dalla legge sull'ordinamento del notariato e da altre leggi sono dovuti gli onorari ed i diritti accessori determinati dalla presente tariffa ed il rimborso delle spese.

Se gli onorari e i diritti accessori non possono essere determinati in base ad una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni contenute nella presente legge, che regolano casi simili o materie analoghe.

Oltre agli onorari e ai diritti preveduti dalla presente tariffa nessun altro compenso è dovuto al notaio per gli atti e le prestazioni che rientrano nella sfera di applicazione della tariffa stessa. Ogni convenzione contraria è nulla.

Art. 2.

Gli onorari spettanti al notaio per gli originali degli atti da lui ricevuti o autenticati sono:

a) graduali, per gli atti di valore determinato o determinabile;

b) fissi, per tutti gli altri atti.

SEZIONE I

Onorari graduali

Art. 3.

L'onorario graduale è di:

lire 500	per atto fino a	. .	lire 10.000
» 1.000	»	da oltre lire 10.000 fino a	» 25.000
» 2.000	»	» » 25.000 »	» 50.000
» 3.000	»	» » 50.000 »	» 75.000
» 4.000	»	» » 75.000 »	» 100.000
» 5.000	»	» » 100.000 »	» 150.000
» 6.000	»	» » 150.000 »	» 200.000
» 7.000	»	» » 200.000 »	» 250.000
» 8.000	»	» » 250.000 »	» 300.000

Se il valore dell'atto supera lire 300.000, è dovuto l'onorario di lire 8000 aumentato di una somma calcolata in base alle seguenti aliquote applicabili per le rispettive quote di valore:

	per quote di oltre lire	fino a lire
lire 1 %	300.000	600.000
» 0,50 %	600.000	2.000.000
» 0,40 %	2.000.000	5.000.000
» 0,30 %	5.000.000	12.000.000
» 0,20 %	12.000.000	16.000.000
» 0,10 %	16.000.000	20.000.000
» 0,05 %	20.000.000	60.000.000
» 0,03 %	60.000.000	500.000.000

Non è dovuto alcun onorario per la quota eccedente il valore di lire 500.000.000.

Le quote dell'onorario graduale, fino a lire 50, non si computano; se superiori a lire 50, ma inferiori a lire 100, si arrotondano a lire 100.

Art. 4.

L'onorario graduale di cui al precedente articolo è liquidato:

a) per la permuta, sulla cosa permutata di maggior valore;

b) per la costituzione di società o per la comunione di beni, sul valore delle cose conferite in società o poste in comunione; per la trasformazione di società, sull'attivo lordo; per la fusione di società, sull'ammontare complessivo del capitale sociale e delle riserve delle società che si fondono o, nel caso di fusione mediante incorporazione, sull'ammontare del capitale sociale delle riserve della società che viene incorporata;

c) per la divisione, sull'importo lordo della massa, e per la separazione di quote nella comunione, sul valore complessivo delle quote stesse;

d) per la transazione sul valore concordato fra le parti;

e) per il mutuo o la dichiarazione di debito con garanzia, sul valore maggiore;

f) per le rendite o enfiteusi perpetue, sul cumulo di venti annualità; per rendite o enfiteusi temporanee, sul cumulo delle annualità, fino ad un massimo di dieci; per le rendite vitalizie, sul cumulo di dieci o venti annualità, a seconda che il beneficiato abbia o non abbia oltrepassato l'età di cinquanta anni;

g) per le associazioni in partecipazione, sul valore dell'apporto;

h) per i consorzi, sul cumulo dei contributi annui dovuti dai consorziati, fino ad un massimo di dieci annualità.

L'onorario graduale, dovuto al notaio per la redazione del verbale di assemblea di società per aumento di capitale o per emissione di obbligazioni, non può essere superiore nel massimo a quello spettante per gli atti del valore di lire 20.000.000 ed è calcolato sulla parte di capitale che costituisce aumento.

Art. 5.

L'onorario graduale di cui all'art. 3 è altresì dovuto:

a) con riduzione a metà: per i contratti di locazione, appalto, associazione agraria, estensione di ipoteca ad altri beni, per i contratti preliminari, per i contratti concernenti prestazione di lavoro subordinato o prestazione di opere; per gli atti di fondazione e per quelli di associazione aventi scopo di assistenza o di istruzione. Per gli atti di fondazione detto onorario è calcolato sul valore del patrimonio;

b) con riduzione ad un terzo: per gli atti di quietanza; consenso a cancellazione o postergazione di ipoteca, consenso a riduzione della somma per la quale è iscritta ipoteca; consenso a liberazione parziale di beni da ipoteca, a frazionamento di ipoteca, a separazione di quote ipotecarie; deposito di somme, titoli od altri valori; proroga nel termine di società; deliberazione di assemblea per fusione di società; dilazione per l'adempimento di obbligazioni; affrancazione di rendita; trasferimento di vincolo dotale; consenso a tramutamento, traslazione o frazionamento di titoli; ricognizione di diritti, rinnovazione di titoli, verbale di accettazione di offerta reale.

Detto onorario, per la liberazione parziale di beni da ipoteca, è commissurato al corrispettivo convenuto, in mancanza del quale è applicabile l'onorario graduale minimo; per il frazionamento di ipoteca o separazione di quote ipotecarie è dovuto per ciascuna quota frazionata o separata e per l'accettazione dell'offerta reale è dovuto sull'ammontare della somma offerta.

L'onorario graduale nei casi di riduzione previsti dal presente articolo non può essere inferiore a lire 500.

Art. 6.

L'onorario graduale è dovuto anche se l'atto è sottoposto a condizione sospensiva. Per l'atto con il quale viene accertato il verificarsi della condizione, tale onorario è ridotto al terzo.

Art. 7.

Al notaio, che ha ricevuto il testamento pubblico o segreto, oltre agli onorari previsti negli articoli 9 e 10, è dovuto, dopo l'apertura della successione, l'onorario graduale stabilito dall'art. 3, calcolato sul valore dei beni che formano oggetto delle disposizioni testamentarie non revocate. Dal computo del valore è escluso quello delle quote riservate ai legittimari.

Al notaio, che procede alla pubblicazione del testamento olografo, è dovuto l'onorario previsto nel comma precedente con riduzione a metà.

Gli onorari previsti nei commi precedenti sono annotati nel repertorio, in base al valore dell'eredità dichiarato dalle parti, in occasione della iscrizione del verbale di passaggio del testamento pubblico agli atti fra vivi e del verbale di pubblicazione del testamento segreto od olografo.

Art. 8.

Per l'atto di protesto di cambiale o di altro titolo, l'onorario è dovuto in base al valore del titolo protestato ed è di:

lire 100	per titolo fino a		. . . . .	lire 10.000
» 150	da oltre lire	10.000	fino a	» 20.000
» 200	» »	20.000	»	» 50.000
» 250	» »	50.000	»	» 100.000
» 300	» »	100.000		

SEZIONE II

Onorari fissi

Art. 9.

E' dovuto al notaio l'onorario di:

a) lire 2000, per l'atto di ricevimento di testamento pubblico;

b) lire 1000, per il verbale relativo ad apposizione o rimozione di sigilli, inventario, e conti divisione o vendita giudiziaria, immissione in possesso, interpellanza, constatazione, offerta reale, assemblea nonchè per il verbale di pubblicazione di testamento olografo o segreto, e per ogni atto di valore indeterminabile;

c) lire 500, per ogni copia, estratto o certificato di libri di commercio, di altri registri e di documenti, che non siano pubblici o autentici o registrati.

Se per il compimento degli atti previsti nel comma precedente occorre un periodo di tempo superiore ad un'ora, è dovuto, per ogni ora successiva o frazione di essa, oltre all'onorario fisso, il diritto di lire 1000 per gli atti di cui alle lettere *a*) e *b*), e di lire 500, per gli atti di cui alla lettera *c*).

Art. 10.

L'onorario è di lire 2000 per l'atto di consegna di testamento segreto, e per quello di deposito di testamento olografo.

Lo stesso onorario è dovuto per l'atto di ratifica e per quello di deposito di atto soggetto a registrazione.

Art. 11.

L'onorario è di lire 2000 per le procure generali ad affari e per le procure a più affari, e di lire 1000, per ogni altra procura.

L'onorario per le procure alle liti è di lire 1000, ridotto a lire 500 per le cause innanzi ai conciliatori e ai pretori. Per le cause del lavoro e per i ricorsi in materia di pensioni di guerra, tali onorari sono ridotti alla metà.

Quando sono più i mandanti da rappresentarsi separatamente, o sono più i mandatari con facoltà di rappresentanza separata, l'onorario è aumentato di lire 150 per ogni persona in più. Quando i mandanti da rappresentarsi congiuntamente sono più di cinque, l'onorario è aumentato di lire 150 per ogni persona in più.

Nei casi di cui al comma precedente, l'aumento è di lire 50 per ogni persona in più, se trattasi di procura a liti innanzi ai conciliatori.

Art. 12.

L'onorario è di lire 600 per la vidimazione di ciascun libro di commercio prima dell'uso, e di lire 300 per la vidimazione annuale.

Art. 13.

Per gli atti previsti negli articoli 9, 10, 11 e 12, gli onorari ed i diritti ivi contemplati sono dovuti in misura doppia, se il notaio è richiesto di ricevere l'atto dalle ore 20 alle ore 8.

Art. 14.

Per gli atti di trasferimento di proprietà di autoveicoli, di costituzione di ipoteca, di trasferimento e di rinnovazione della ipoteca stessa, sia in forma pubblica sia per scrittura privata autenticata, sono dovuti i seguenti onorari:

a) per motocicli o motocarrozzette di qualsiasi specie e cilindrata, lire 500;

b) per autovetture, autoveicoli industriali e rimorchi, lire 1000.

L'onorario per l'atto di costituzione o di trasferimento o di rinnovazione d'ipoteca è ridotto alla metà, quando la costituzione o il trasferimento o la rinnovazione d'ipoteca è contestuale all'atto di trasferimento di proprietà, per il quale è invece dovuto l'intero onorario.

Per gli atti di consenso a cancellazione di ipoteca su autoveicoli, gli onorari di cui sopra sono ridotti alla metà.

Art. 15.

Non è dovuto alcun onorario per le procure a liti, per gli atti di promessa di matrimonio o di assenso a contrarre matrimonio, per le procure relative a pubblicazioni di matrimonio o a celebrazione di matrimonio, per gli atti di riconoscimento di figli naturali, per l'assenso all'adozione o all'affiliazione e per gli atti di assenso all'arruolamento volontario nelle Forze armate dello Stato, quando la parte richiedente presenti attestato, rilasciato dall'autorità comunale o di pubblica sicurezza, da cui risulti l'indigenza del richiedente stesso.

SEZIONE III

Disposizioni comuni agli onorari graduali e fissi dovuti per gli atti originali

Art. 16.

Per l'autenticazione di firme apposte a scrittura privata, sono dovuti gli onorari graduali e fissi corrispondenti al contenuto dell'atto ridotti di un quarto.

Se le firme delle parti indicate nella scrittura privata sono da autenticarsi con attestazioni separate, è dovuto un solo onorario graduale, anche se le autenticazioni siano fatte da più notai, ripartito in ragione del numero delle persone le cui firme sono da autenticare. Detto onorario non può essere inferiore a lire 500 per ogni separata attestazione.

Se l'atto è autenticato in più originali, è dovuto l'onorario di lire 400 per ciascuno degli originali oltre il primo.

Art. 17.

Il notaio è tenuto a versare alla Cassa nazionale del notariato, per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori, il 20 per cento degli onorari spettantigli. Egli versa, inoltre, a favore della Cassa medesima, le seguenti quote supplementari progressive degli onorari:

a) il 10 per cento degli onorari, per le quote di valore eccedenti lire 20.000.000 fino a lire 100.000.000;

b) il 20 per cento degli onorari, per le quote di valore eccedenti lire 100.000.000 fino a lire 200.000.000;

c) il 30 per cento degli onorari, per le quote di valore eccedenti lire 200.000.000 fino a lire 500.000.000.

Il versamento di dette quote di onorari è eseguito all'Archivio notarile del distretto al momento della presentazione degli estratti mensili dei repertori. Sull'importo delle somme riscosse è trattenuto dall'Archivio notarile, l'aggio del 2 per cento;

d) per gli atti non soggetti a registrazione e per quelli di ultima volontà, all'Archivio notarile, al momento della presentazione degli estratti mensili dei repertori.

Art. 18.

Gli onorari graduali sono liquidati dal notaio sul valore risultante dall'atto o dichiarato dalle parti.

La quota di onorario, corrispondente alla differenza fra il valore accertato ai fini tributari e quello dichiarato dalle parti, è liquidata dall'Ufficio del registro, che la riscuote per intero a favore della Cassa nazionale del notariato, trattenendo l'aggio del 5 per cento.

Il notaio indica, in margine alla copia per la registrazione dell'atto, la quota di onorario da lui liquidata a favore della Cassa nazionale del notariato per ciascuna convenzione. Analogamente, egli indica, in margine alla copia del testamento ad uso dell'Ufficio del registro per la denunzia di successione, la quota di onorario da lui liquidata a favore della Cassa stessa, sul valore dichiarato dell'eredità.

CAPO II

ONORARI DOVUTI PER COPIE, ESTRATTI, CERTIFICATI ED ALTRE PRESTAZIONI

Art. 19.

Per la copia di un atto in forma esecutiva, è dovuto al notaio il quarto dell'onorario spettante per l'originale. Esso non può essere inferiore a lire 500, nè superiore a lire 6000.

Per ogni altra copia, è dovuto il sesto dell'onorario spettante per l'originale e non può essere inferiore a lire 300 nè superiore a lire 4000.

Per le copie ad uso dell'Ufficio del registro e delle volture catastali l'onorario non può essere superiore a lire 1000.

Per la copia di un atto di valore indeterminabile è dovuto l'onorario di lire 300.

Non è dovuto alcun onorario per la copia del testamento pubblico da trasmettere all'Archivio notarile e per la copia del verbale di pubblicazione di testamento da trasmettere alla pretura.

E' applicabile in ogni caso l'art. 75 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Art. 20.

Per l'estratto o il certificato di un atto, l'onorario è di lire 300.

Se l'estratto o il certificato comprende più di una convenzione, l'onorario è aumentato di lire 200 per ogni convenzione in più.

Se l'estratto si riferisce al contenuto essenziale di una convenzione, è dovuto il corrispondente onorario di copia.

Il certificato non può riferirsi al contenuto essenziale dell'atto.

Art. 21.

E' dovuto l'onorario previsto nell'art. 19, comma secondo, per la redazione di note di trascrizione, di iscrizione o di domande di annotamento nei registri immobi-

liari e tavolari; nei pubblici registri per atti relativi a navi, autoveicoli ed aeromobili; nei registri delle imprese per atti relativi a società commerciali.

Art. 22.

L'onorario è di lire 300, per i certificati di vita occorrenti per l'esazione di pensioni.

Non è dovuto alcun onorario per i certificati di vita relativi a pensioni non eccedenti lire 20.000 mensili o a pensioni di guerra.

Art. 23.

Per l'autenticazione di firme relative ad esazioni di somme presso pubblici uffici e per il deposito o il ritiro di somme presso casse pubbliche o private, è dovuto l'onorario del 5 per mille sull'ammontare delle somme esatte, depositate o ritirate. Detto onorario non può essere inferiore a lire 500, nè superiore a lire 4000.

Per l'affidamento di somme o di valori al notaio, anche per acquisto o vendita di titoli, è dovuto, per ciascun mese o frazione di mese, sull'ammontare delle somme o dei valori affidati, l'onorario del 5 per mille. Detto onorario non più essere inferiore a lire 500 nè superiore a lire 3000.

Art. 24.

Per la trasmissione del testo o del sunto di atti per mezzo del telegrafo o del telefono, è dovuto l'onorario di lire 2000, oltre l'indennità di accesso.

Art. 25.

L'onorario è di lire 100 per la ricerca di un atto depositato presso il notaio, se vi è l'indicazione della data precisa di esso; se manca tale indicazione, l'onorario è di lire 200.

Art. 26.

Per la lettura e l'ispezione di un atto, quando di esso non è richiesta la copia, l'estratto o il certificato, è dovuto l'onorario di lire 150, oltre quello stabilito nell'articolo precedente.

Lo stesso onorario è dovuto per la collazione con l'originale di una copia, già rilasciata.

CAPO III

DIRITTI ACCESSORI E RIMBORSI DI SPESE

Art. 27.

E' dovuto il diritto di lire 80 per l'iscrizione nel repertorio di ciascun atto fra vivi soggetto a registrazione e di ciascun atto di ultima volontà. Per l'iscrizione di ogni altro atto è dovuto il diritto di lire 40.

Il notaio deve corrispondere alla Cassa nazionale del notariato il contributo di lire 20, per ogni atto iscritto nei repertori, effettuandone il versamento nei modi previsti dall'art. 17, comma secondo.

Art. 28.

Per la scritturazione di originali, di copie, di estratti o di certificati è dovuto il diritto di lire 80 per ogni due pagine. Queste si considerano scritte per intero, quando contengono cinque linee di scritturazione, non comprese la data e la sottoscrizione. Nei casi di urgenza, il diritto di scritturazione è aumentato della metà.

Per gli atti di protesto, il diritto di scritturazione è di lire 30 per ciascun atto.

Art. 29.

Al notaio che deve ricevere un atto o compiere una prestazione fuori del proprio studio, oltre al rimborso delle spese di viaggio, è dovuta una indennità di accesso e di soggiorno nella misura di lire 600 per ogni ora o frazione di ora occorsa per il viaggio e la permanenza, fino al massimo di lire 6000 per la stessa giornata.

L'indennità è raddoppiata, se il notaio è richiesto di ricevere un atto o compiere una prestazione dalle ore 20 alle ore 8.

Per gli atti di protesto, l'indennità di accesso è ridotta ad un terzo.

Se per l'accesso può farsi uso di mezzi pubblici di trasporto distinti in classi, al notaio è dovuto il rimborso dell'importo del biglietto di prima classe.

Art. 30.

Per la presentazione di ciascun atto all'Ufficio del registro fuori della sede notarile e per la trasmissione della copia di testamento pubblico all'Archivio notarile e della copia del verbale di pubblicazione di testamento alla pretura, è dovuto il diritto di lire 300.

Fuori dei casi previsti nel precedente comma, non è dovuto al notaio alcun diritto nè alcun rimborso di spese per la presentazione degli atti all'Ufficio del registro nè per la trasmissione degli estratti dei repertori all'Archivio notarile.

Art. 31.

E' dovuto il diritto di lire 250 per ogni annotazione a margine di un atto originale, richiesta nell'interesse di privati.

Non è dovuto alcun diritto per le annotazioni che il notaio è tenuto a fare d'ufficio.

Art. 32.

Quando è necessaria l'opera di tecnici per la riproduzione o interpretazione di atti, disegni o impronte, il notaio corrisponde ai periti, a carico delle parti, i diritti determinati dalla tariffa giudiziaria in materia civile.

Quando l'opera del tecnico è richiesta nell'interesse dello Stato, i relativi diritti sono ridotti alla metà.

CAPO IV

DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE AGLI ONORARI ED AI DIRITTI ACCESSORI

Art. 33.

Non è dovuto alcun onorario nè diritto accessorio per copie, estratti, certificati e per altre prestazioni richiesti nell'interesse dello Stato o di istituzioni pubbliche di beneficenza, per uso di ufficio, tranne che debbano servire in giudizi civili.

Art. 34.

Per la preparazione degli atti che rientrano nella sfera di applicazione della presente tariffa, ai quali, per motivi indipendenti dalla volontà del notaio, non sia seguita la stipulazione, e per le altre prestazioni

professionali consentite dalla legge, il presidente del Consiglio notarile, o una Commissione di tre notai nominata dal Consiglio, emette il parere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 636 del Codice di procedura civile, sul compenso dovuto, tenendo conto dell'opera svolta, del valore e della natura della pratica e dei risultati conseguiti dalla parte.

Art. 35.

Per la preparazione, estensione e presentazione dei ricorsi relativi ad atti di volontaria giurisdizione di cui all'art. 1, secondo comma n. 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il giudice che provvede sul ricorso liquida, a richiesta del notaio, l'onorario dovuto, tenendo conto dell'opera svolta. La richiesta può essere contenuta nello stesso ricorso o in un ricorso successivo diretto allo stesso giudice.

TITOLO II

Diritti dovuti al Consiglio notarile

Art. 36.

Al Consiglio notarile è dovuto:

a) il diritto di lire 1000, per l'iscrizione nel registro dei praticanti notai;

b) il diritto di lire 2000, per l'iscrizione nel ruolo dei notai del distretto, in seguito a nomina o trasferimento;

c) il diritto di lire 200, per l'invio dell'avviso di iscrizione nel ruolo.

Art. 37.

E' dovuto il diritto di lire 300, oltre a quello di scritturazione di cui all'art. 28, per ogni copia, estratto o certificato.

Art. 38.

Per la conciliazione di cui all'art. 93, n. 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è dovuto il diritto di lire 250, se la conciliazione ha per oggetto una somma in contestazione non superiore a lire 10.000. Il diritto è aumentato, fino al massimo di lire 3000, di lire 50 per ogni lire mille o frazione di esse, se la somma in contestazione supera le lire 10.000.

Le parti conciliate sono tenute al pagamento del diritto nelle proporzioni che sono determinate dal Consiglio.

Se la conciliazione non è raggiunta, è dovuta la metà del diritto dalla parte che ha fatto l'istanza di conciliazione.

Per il parere richiesto in materia di liquidazione del compenso professionale, è dovuto il diritto di lire 300, per le richieste di parere relativo a somme non superiori a lire 5000; e di lire 500, per i pareri relativi a somme superiori.

TITOLO III

Diritti dovuti all'Archivio notarile

Art. 39.

Le parti, a mezzo del notaio, devono corrispondere all'Archivio notarile del distretto una tassa nella misura del 10 per cento dell'onorario stabilito per l'originale di ogni atto fra vivi soggetto a registrazione e di ogni atto di ultima volontà.

L'importo della tassa prevista nel comma precedente è versato all'Archivio dal notaio al momento della presentazione degli estratti mensili dei repertori.

Sulla quota di onorario accertata ai sensi dell'art. 18, comma secondo, la tassa suddetta è liquidata dall'Ufficio del registro, che la riscuote, e mensilmente la versa all'Archivio notarile del distretto, trattenendo l'aggio del 5 per cento.

Art. 40.

E' dovuto, a titolo di tassa, quanto spetta ai notai a titolo di onorari e diritti accessori, per il rilascio delle copie, degli estratti, dei certificati, per le letture e le ispezioni e per qualsiasi altra operazione relativa agli atti notarili depositati in Archivio.

Gli altri atti conservati in Archivio sono considerati come atti notarili agli effetti della liquidazione delle tasse dovute per le operazioni previste nel comma precedente.

E' dovuto inoltre per la verbalizzazione della richiesta di ogni singola operazione il diritto fisso di lire 25.

Art. 41.

E' dovuto l'aumento del diritto di scritturazione previsto dall'art. 28 per il rilascio delle copie, degli estratti e dei certificati entro il quarto giorno successivo a quello della richiesta.

Art. 42.

Nei casi di cui all'art. 7, se il testamento è depositato presso l'Archivio notarile, l'onorario sul valore dichiarato dalle parti è riscosso dall'Archivio stesso e corrisposto al notaio, o ai suoi eredi, a richiesta degli aventi diritto. All'Archivio spetta l'aggio di riscossione nella misura del 5 per cento.

Gli onorari previsti nel comma precedente, dei quali non è richiesto il pagamento nel termine di tre anni dal giorno della riscossione, si prescrivono a favore dell'Amministrazione degli archivi notarili.

Art. 43.

L'importo dell'aggio di cui agli articoli 17 e 42 è ripartito semestralmente fra il personale in servizio nell'Amministrazione degli archivi notarili, secondo le norme da stabilirsi con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 44.

All'Archivio notarile non sono dovuti diritti o tasse per ricerche, letture o ispezioni fatte unicamente a scopo di studi storici, letterari o scientifici. Le relative operazioni, però, devono essere autorizzate, di volta in volta, dal capo dell'Archivio.

Per la lettura o ispezione di testamenti e di altri atti custoditi in busta chiusa o sotto sigillo, di data anteriore ad un secolo, è necessaria l'autorizzazione del Ministro per la grazia e giustizia, udito il parere del capo dell'Archivio.

Art. 45.

Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528, il Ministero di grazia e giustizia potrà autorizzare i capi degli Archivi notarili a provvedere, sotto la loro diretta responsabilità,

alla scritturazione della copia degli atti conservati negli Archivi stessi, con prestazione d'opera da parte di privati, e con compenso non superiore ai sette decimi dei proventi riscossi per diritti di scritturazione di cui agli articoli 28 e 40 della presente legge.

Dal computo del compenso sopra cennato restano esclusi i diritti di urgenza di cui all'art. 41 della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1954

EINAUDI

SCELBA — DE PIETRO — GAVA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1954.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente la costituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, concernente la composizione degli organi dell'Istituto, successivamente modificato con decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1949, concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Considerato che il Consiglio di amministrazione predetto è scaduto per compiuto quadriennio e che pertanto si rende necessario procedere alla ricostituzione dello stesso;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali, dal personale dell'Istituto e dalle Amministrazioni interessate;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie è ricostituito come segue:

Coppo prof. Dionigi, Raffo Giuseppe e Roveda Giovanni, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Corti Bruno, Roveri Armando e Mazzoli dott. Giuseppe, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Buschi Nazzareno e Cavezzali dott. Paolo, in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Carignani avv. Millo, in rappresentanza dei lavoratori del credito;

Sorangelo Raffaele, in rappresentanza dei lavoratori dell'assicurazione;

De Bernardi avv. Mario, in rappresentanza dei dirigenti di aziende industriali;

Levi dott. Aldo e Parisi avv. Attilio, in rappresentanza degli industriali;

Pilati dott. Giuseppe e Censi avv. Odoardo, in rappresentanza degli agricoltori;

Festi Amato, in rappresentanza dei commercianti;

Loriga prof. Francesco, in rappresentanza delle imprese di credito;

Marolla dott. Guido, in rappresentanza delle imprese di assicurazione;

Varvaro prof. G. Battista e Bonomo prof. Vincenzo, in rappresentanza dei medici;

Maestrini dott. Franco e Mezzari dott. Antonio, in rappresentanza del personale dell'Istituto;

Carapezza dott. Giovanni e Purpura dott. Rosario, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Mastrangelo dott. Ruggero, per il Ministero del tesoro;

Camera dott. Salvatore, per il Ministero dell'interno,

Cortis dott. Emanuele, per il Ministero dell'agricoltura e foreste;

Bogianchino ing. Edoardo Teodorico, per il Ministero dell'industria e commercio;

l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Dogliani, addì 6 settembre 1954

EINAUDI

VIGORELLI — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1954
Registro n. 11 Lavoro e previdenza, foglio n. 99

(5833)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 agosto 1954.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1954-55.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Ritenuto che per le esigenze dei servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale si rende necessario continuare ad avvalersi, anche durante l'esercizio finanziario 1954-55, dell'opera di dodici unità di salariati temporanei;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale;

Decreta:

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a mantenere in servizio, per l'esercizio finanziario 1954-55, n. 12 (dodici) salariati temporanei, di cui il 10 % da classificare nella prima categoria (specializzati).

La spesa relativa graverà sul cap. 5 del bilancio del predetto Ministero per l'esercizio finanziario 1954-55.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1954

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SCELBA

Il Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1954
Registro n. 98 Presidenza, foglio n. 199

(5797)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 novembre 1954.

Sostituzione del commissario alla « Gioventù Italiana ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto il decreto 6 maggio 1946 del Capo del Governo, con cui la gioventù italiana del littorio istituita con regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937, n. 2566 assumeva la denominazione di « Gioventù Italiana »;

Veduti il decreto del Capo del Governo 19 maggio 1944 ed i propri decreti 29 febbraio 1947 ed 11 novembre 1950, con cui veniva rispettivamente affidato l'incarico di commissario dell'Ente ai signori prof. Giorgio Candeloro, prof. Mario Tortonese e prof. on. Giovanni Elkan;

Attesa la necessità di far luogo alla sostituzione, nell'incarico di commissario della « Gioventù Italiana », del prof. on. Giovanni Elkan, il quale, avendo optato per il mandato parlamentare, incompatibile con il suddetto incarico, ha rassegnato le proprie dimissioni con lettera in data 15 giugno 1954;

Decreta:

In sostituzione del prof. on. Giovanni Elkan, le cui dimissioni vengono accettate, l'avv. Arrigo Paganelli è nominato commissario alla « Gioventù Italiana ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1954

SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1954
Registro n. 99 Presidenza, foglio n. 48. — TEMPESTA

(5909)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 dicembre 1954.

Nomina del direttore generale dell'Ente Nazionale per le Tre Venezie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 11 della legge 27 novembre 1939, n. 1780;

Sulla proposta del commissario del governo dell'Ente Nazionale per le Tre Venezie;

Decreta:

Il comm. Luigi Cavagnin è nominato direttore generale dell'Ente Nazionale per le Tre Venezie.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 dicembre 1954

SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1954
Registro n. 99 Presidenza, foglio n. 43. — TEMPESTA

(5910)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1954.

Ricostituzione del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 24 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente la costituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, concernente la composizione degli organi dell'Istituto, successivamente modificato con decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548;

Visto il proprio decreto 24 novembre 1947, concernente la costituzione del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Considerato che il Collegio sindacale predetto è scaduto per compiuto quadriennio e che pertanto si rende necessario procedere alla ricostituzione dello stesso;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dal presidente della Corte dei conti, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie è ricostituito come segue:

Pardo dott. Giovanni Giuseppe, membro effettivo e Gera dott. Ugo, membro supplente, in rappresentanza della Corte dei conti;

Carloni dott. Carletto, membro effettivo e Cossu dott. Edmondo, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Castagnoli dott. Pietro, membro effettivo e Fiocca dott. Giuseppe, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Marletta dott. Remo e Bussi avv. Benedetto, membri effettivi e Novaretti rag. Francesco e Boni dottor Piero, membri supplenti, in rappresentanza dei lavoratori;

Meledandri gr. uff. Enrico, membro effettivo e Vallicelli avv. Giuseppe, membro supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro.

Roma, addì 6 settembre 1954

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

(5834)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1954.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Cuneo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 31 ottobre 1952, di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Cuneo e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Cuneo, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Raimondi dott. Giuseppe, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Oppio dott. Andrea, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Falco geom. Giovanni, rappresentante del Genio civile;

Versino dott. Stefano, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Montanelli dott. Giulio, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Bertolino Roberto, Piccari Valerio, Signanini Paolo, Giraudo Giorgio, Nazzari Vittorio, Nardo Umberto e Bramardi Francesco, rappresentanti dei lavoratori;

Quattrocchi Lino, Perlo Giovanni, Quarti Luigi e Peano Angelo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Monchiero dott. Guido, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 novembre 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(5854)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Variante alla etichetta per lo smercio dell'acqua minerale denominata « San Pellegrino »

Con decreto n. 613 del 18 novembre 1954, la Società Terme di San Pellegrino, con sede sociale in Milano, via Castelvetro n. 17/23, è stata autorizzata a sostituire le vecchie analisi chimica, chimico-fisica e batteriologica, riportate nel rettangolo bianco a sinistra della etichetta approvata con i cennati decreti Ministeriali 30 gennaio 1923, n. 4, e 2 febbraio 1925, con quelle recentemente eseguite nell'Istituto chimico « G. Ciamician » dell'Università di Bologna, diretto dal prof. G. B. Bonino, per la parte chimica e chimico-fisica, nell'Istituto di igiene dell'Università di Milano dal prof. Giovanardi, per quanto riguarda la parte batteriologica.

Il tutto conforme all'esemplare allegato.

(5898)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un immobile sito in Nicolosi (Catania).

Con decreto commissariale n. 370.24005.21.5.63546, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata:

1) ad accettare dal comune di Nicolosi (Catania) la donazione della somma di L. 1.500.000;

2) ad acquistare, con la somma predetta, un'area edificatoria della superficie di mq. 1200, sita in Nicolosi (Catania), indicata nel catasto comunale dei terreni a pag. n. 4084, foglio n. 30, da destinarsi alla costruzione di una Casa della Madre e del Bambino.

(5913)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Pietro Guarracino fu Enrico, nato a Cassino (Frosinone) il 7 marzo 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza rilasciatogli dalla Università di Roma in data 24 settembre 1940, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1939-40.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(5920)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Farese », con sede nel comune di Fara Novarese (Novara).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 43934 in data 11 dicembre 1954, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Farese », con sede nel comune di Fara Novarese (Novara), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza del 25 luglio 1954.

(5915)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Catania *ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953*

Con decreto interministeriale in data 7 ottobre 1954 registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1954, registro n. 22 Interno, foglio n. 3, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Catania di un mutuo di L. 1.343.800.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(5932)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 288

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 16 dicembre 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,85	645 —
» Firenze	624,95	642 —
» Genova	624,90	645 —
» Milano	624,90	645 —
» Napoli	624,975	645,50
» Palermo	624,97	645 —
» Roma	624,90	645,50
» Torino	624,90	642 —
» Trieste	624,97	—
» Venezia	624,95	644,75

Media dei titoli del 16 dicembre 1954

Rendita 3,50 % 1906	67,05
Id. 3,50 % 1902	62,90
Id. 5 % 1935	96,60
Redimibile 3,50 % 1934	83,025
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,95
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,50
Id. 5 % 1936	94,825
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,85

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 16 dicembre 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A. . . . . Lit. 624,90
1 dollaro canadese . . . . . . » 645,25

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . Lit. 1749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148 77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto *A*)	» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ed esami a tre posti di medico assistente alienista in prova nei manicomi giudiziari della *Repubblica (gruppo A).*

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte, riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172 e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando di concorso, rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, relativo ai limiti di età per i concorrenti ai pubblici concorsi già colpiti da leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale, nonchè le modifiche ad esso apportate con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra ed il relativo regolamento approvato con decreto Presidenziale 13 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, relativa all'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra, nonchè la legge 24 febbraio 1953, n. 142, relativa all'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 1141 e con la legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;
Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota 90877/12106.2.6. del 16 dicembre 1950;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a tre posti di medico assistente alienista in prova nei manicomi giudiziari della Repubblica (gruppo *A*).

Uno dei suddetti posti è riservato agli aiuti ed assistenti universitari che si trovino nelle condizioni di cui al regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241. Tale posto va conferito secondo le modalità stabilite nell'apposito comunicato pubblicato, a cura del Ministero della pubblica istruzione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 153, dell'8 luglio 1954.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere forniti del diploma di laurea in medicina e chirurgia e del relativo certificato di abilitazione all'esercizio professionale;

b) essere cittadino italiano di sesso maschile.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane che non fanno parte del territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) avere il godimento dei diritti politici;

d) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

f) avere statura non inferiore a metri 1,60;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) avere, alla data del presente decreto, compiuta l'età di anni 18 e non superata quella di 40, ivi compreso l'aumento dei cinque anni previsto dalla legge 3 maggio 1950, n. 233.

1) Tale limite di età è elevato di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

d) per i mutilati ed invalidi di guerra, e della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180), per i mutilati ed invalidi e per i congiunti delle vittime del terrorismo politico nelle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660);

e) per i mutilati ed invalidi per servizio e per i congiunti dei caduti per servizio (legge 15 luglio 1950, n. 539);

f) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

g) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 833, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

2) Il limite massimo di età (anni 40) è aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente punto 2) si cumulano tra loro ma non con quelle di cui al precedente punto 1) non potendosi superare complessivamente l'età di 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, numero 25.

In favore di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, il limite massimo di età è elevato a 45 anni; tale beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età già eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegati statali di ruolo.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno essere presentate o dovranno pervenire unicamente alla Procura della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione ciascun aspirante ha il domicilio o l'abituale residenza, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'Ufficio anzidetto le domande, nel termine sopra indicato, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

1) le complete generalità;

2) la data ed il lugo di nascita.

Gli aspiranti che, pur avendo superato il 40° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dalla lettera *h*) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

3) di essere cittadino italiano;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio posseduto;

7) se sono in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale o se hanno titolo all'abilitazione provvisoria;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) la loro statura.

Nelle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

la dichiarazione dalla quale risulti se il candidato abbia partecipato a precedenti concorsi al posto di medico assistente alienista nei manicomi giudiziari, specificando, nell'ipotesi affermativa, l'esito ottenuto.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del

foglio matricolare su carta bollata da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta bollata da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante il certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze del prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto Ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo, rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma se risiedono all'estero.

Gli aspiranti, che intendano fare valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 debitamente legalizzato.

Entro lo stesso termine perentorio di trenta giorni, di cui al primo comma del presente articolo, devono gli aspiranti far pervenire gli eventuali titoli atti a dimostrare la competenza tecnica da loro acquisita con studi speciali e con servizi prestati nei manicomi od in cliniche psichiatriche.

Siffatti titoli, ai sensi dell'art. 27 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, saranno valutati complessivamente, in base a coefficiente numerico, come una materia di esame scritto.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale Istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I), nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine legalizzato dal tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°. I concorrenti i quali, pur avendo superato il 40° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dalla lettera *h*) dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 5;

b) certificato di cittadinanza italiana su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto, nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

c) certificato di godimento dei diritti politici su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, e legalizzato dal prefetto. Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

d) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

e) certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o da imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che inoltre ha statura non inferiore a metri 1,60. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego cui il candidato medesimo concorre. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica da parte di un sanitario di fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, nella forma prescritta dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

f) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro prestazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano prestato o non debbano prestare servizio militare;

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo

da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

g) diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 lettera a) del presente decreto, o copia autentica dello stesso, su carta bollata da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare in sua vece, il certificato sostitutivo di essa, su carta bollata da L. 100, contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

Gli aspiranti i quali abbiano conseguito la laurea in medicina e chirurgia dopo l'entrata in vigore del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono, inoltre, essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria alla professione di medico, rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

Non è richiesto però il diploma di abilitazione all'esercizio professionale quando la laurea in medicina e chirurgia sia stata conseguita entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si siano trovati nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, innanzi citato;

h) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata da L. 100, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere b), c), d) ed e), del precedente art. 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso art. 6.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dal Sindaco di Roma, dal segretario della Procura presso il Tribunale di Roma e dai notai del distretto notarile di Roma.

Gli aspiranti che rivestono la qualifica di impiegati statali di ruolo o collocati nei ruoli speciali transitori, possono limitarsi a produrre soltanto i documenti indicati alle lettere e), g) ed h), del precedente art. 6, unitamente ad una copia integrale dello stato di servizio civile rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, su carta bollata da L. 200, in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6, con l'indicazione delle qualifiche riportate durante il servizio civile prestato.

Gli aspiranti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti richiesti alle lettere b), c) e d), dell'art. 6, il certificato rilasciato su carta bollata da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, gli aspiranti dovranno produrre una loro fotografia recente, applicata su carta bollata da L. 200, con firma autenticata dal sindaco o dal notaio. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale potrà limitarsi ad esibire il libretto ferroviario personale.

Art. 9.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo originale di studio, in sostituzione del quale deve essere prodotto un certificato in carta bollata da L. 100, della competente Università; l'aspirante deve indicare l'Amministrazione presso cui trovasi depositato il titolo originale e gli estremi del concorso per cui fu prodotto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda alle Procure della Repubblica competenti a riceverle, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'interessato, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto su di esse dalle Procure della Repubblica.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte per due volte ad esami di concorso per lo stesso impiego senza conseguire la idoneità.

Non sono ammessi al concorso coloro che risultano di moralità e condotta censurabile.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice, composta ai termini dell'articolo 29 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, verrà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 11.

L'esame di concorso avrà luogo in Roma, nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte, saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 12.

Le materie di esame del concorso sono quelle indicate dall'art. 28 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, e precisamente:

1) per le prove scritte:
a) medicina generale;
b) neuropsichiatria;
c) antropologia criminale;
d) igiene;

2) per le prove orali:

Le materie delle prove scritte nonchè il diritto e la tecnica penitenziaria ed inoltre l'esame clinico pratico di un soggetto.

Art. 13.

Gli aspiranti che siano aiuti o assistenti universitari, non dovranno sostenere le prove scritte e saranno sottoposti a un esame-colloquio che verterà sulle materie di cui al programma riportato nell'apposito comunicato pubblicato, a cura del Ministero della pubblica istruzione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, dell'8 luglio 1954, n. 153.

Ad essi sarà attribuita la votazione espressa in ventesimi, in base all'esito del colloquio. L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che riporteranno la votazione non inferiore ai tredici ventesimi.

Art. 14.

Per essere ammesso alla prova orale, occorre aver riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se l'aspirante non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato nella prova orale nonchè dai coefficienti di votazione stabiliti per i titoli scolastici e dottrinari.

Art. 15.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, degli ex combattenti e categorie assimilate. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni.

Qualora il posto riservato agli aiuti ed assistenti universitari dovesse rimanere scoperto, esso sarà attribuito, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, al primo degli idonei graduato immediatamente dopo i vincitori del concorso.

I concorrenti dichiarati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si rendano successivamente vacanti.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 16.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, al termine del quale saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio d'amministrazione. Coloro che al termine del servizio di prova, fossero invece ritenuti dal Consiglio d'amministrazione, non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio d'amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

I vincitori del concorso che, ai sensi delle disposizioni in vigore, si trovano nelle condizioni di beneficiare della esenzione del servizio di prova, conseguiranno la nomina al posto con riserva di anzianità.

Art. 17.

Ai vincitori del concorso assunti in prova a termini dell'articolo precedente, compete il rimborso della sola spesa di viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove vengono assegnati oltre ad un assegno mensile lordo pari ad 1/12 dello stipendio iniziale del grado 11°, gruppo *A*, oltre le vigenti indennità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 ottobre 1954

Il Ministro: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1954
Registro n. 27 Grazia e giustizia, foglio n. 91. — FIAMMIA

(5863)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Composizione delle Commissioni esaminatrici per le specializzazioni del concorso a trenta posti di sperimentatore di 2ª classe (gruppo A, grado 10°) nei ruoli degli Istituti di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 28 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1954, registro n. 10, foglio n. 194, con il quale è stato bandito un concorso per titoli e per esami a trenta posti di sperimentatore di 2ª classe (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 27 gennaio 1935, n. 48, sulla composizione della Commissione giudicatrice e sui programmi di esame dei concorsi per l'ammissione nei ruoli periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Considerato che i trenta posti messi a concorso sono ripartiti tra le varie specializzazioni degli Istituti di sperimentazione agraria e che per ogni specializzazione il conferimento dei posti deve essere fatto, mediante separato procedimento e distinte prove di esame, da apposita Commissione giudicatrice;

Decreta:

Art. 1.

Le Commissioni giudicatrici per le specializzazioni del concorso per titoli e per esami a trenta posti di sperimentatore di 2ª classe (gruppo *A*, grado 10°) di cui alle premesse, sono così costituite:

Specializzazione in agronomia

Presidente:

Draghetti prof. Alfonso: direttore della Stazione agraria sperimentale di Modena.

Membri:

De Cillis prof. Ugo: direttore dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura di Roma;

Gasperini prof. Marino: direttore dell'Istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee dell'Università di Firenze.

Funzionerà da segretario il geom. Vittorio Zara, segretario contabile principale.

Specializzazione in chimica agraria

Presidente:

Bottini prof. Ettore: direttore della Stazione sperimentale di chimica agraria di Torino.

Membri:

Cagliotti prof. Vincenzo: direttore dell'Istituto di chimica generale dell'Università di Roma;

Larotonda prof. Carlo: direttore dell'Istituto di chimica agraria dell'Università di Napoli in Portici.

Funzionerà da segretario l'enotecnico Luigi Sabatini, esperto capo.

Specializzazione in patologia vegetale

Presidente:

Sibilia prof. Cesare: direttore della Stazione di patologia vegetale di Roma.

Membri:

Ruggeri prof. Gaetano: direttore della Stazione sperimentale di frutticoltura e di agrumicoltura di Acireale;

Castelli prof. Tommaso: direttore dell'Istituto di microbiologia dell'Università di Perugia.

Funzionerà da segretario il dott. Giovanni Ferrara, consigliere.

Specializzazione in entomologia agraria

Presidente:

Goidanich prof. Athos: direttore dell'Istituto di entomologia agraria dell'Università di Torino.

Membri:

Melis prof. Antonio: direttore della Stazione di entomologia agraria di Firenze;

Russo prof. Giuseppe: direttore dell'Istituto di entomologia agraria dell'Università di Napoli in Portici.

Funzionerà da segretario il dott. Maurizio Contini, consigliere.

Specializzazione in bachicoltura

Presidente:

Lombardi prof. Porzia Lorenza: direttore della Stazione sperimentale di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno.

Membri:

Melis prof. Antonio: direttore della Stazione di entomologia agraria di Firenze;

Grandori prof. Remo: direttore dell'Istituto di entomologia agraria dell'Università di Milano.

Funzionerà da segretario il dott. Marcello Calabresi, primo segretario.

Specializzazione in zootecnia

Presidente:

Maymone prof. Bartolo: direttore dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma.

Membri:

Usuelli prof. Filippo: direttore dell'Istituto di zootecnia dell'Università di Milano;

Borgioli prof. Elvio: direttore dell'Istituto di zootecnia dell'Università di Padova.

Funzionerà da segretario il dott. Mario Bonelli, primo segretario.

Specializzazione in botanica agraria

Presidente:

Bonvicini prof. Mario: direttore dell'Istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna.

Membri:

Fenaroli prof. Luigi: direttore della Stazione sperimentale di maiscoltura di Bergamo;

Mezzetti Bombacioni prof. Valeria: direttore dell'Istituto di botanica dell'Università di Napoli in Portici.

Funzionerà da segretario il rag. G. Battista Montoneri, segretario contabile capo.

Art. 2.

Le Commissioni di cui all'art. 1, appena espletate le prove orali, si raduneranno in seduta plenaria per effettuare una unica graduatoria dei vincitori e degli idonei ai sensi dell'art. 10 del bando di concorso, tenendo presente il numero dei posti messi a concorso per ciascuna specializzazione in relazione all'esito dei singoli risultati degli esami.

Art. 3.

Ai componenti delle predette Commissioni spettano i compensi e i rimborsi previsti dagli articoli 5 e 6 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1954

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1954
Registro n. 21 Agricoltura e foreste, foglio n. 96. — PALADINI

(5872)

PREFETTURA DI L'AQUILA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di L'Aquila.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il precedente decreto prefettizio n. 24.160 div. 3ª in data 5 giugno 1954, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a otto posti di ostetrica condotta vacanti alla data del 30 novembre 1952 in provincia di L'Aquila, bandito con decreto n. 21.988 Div sanità del 15 giugno 1953;

Visto il decreto di numero e data pari a quello sopraindicato, con il quale sono state assegnate le sedi alle vincitrici del concorso stesso·

Visti i decreti prefettizi n. 30.681, n. 35.391, n. 39.992, n. 43.085 e n. 47 717 rispettivamente in data 17 luglio 1954; 17 agosto 1954; 15 settembre 1954, 9 ottobre 1954 e 9 novembre 1954, con i quali la condotta ostetrica del comune di Rocca di Botte veniva assegnata nell'ordine alle ostetriche Capulli Nunziata, Ruscitti Ida, Turco Domenica, Piccioni Rosina e Servillo Maria, che hanno tutte rinunciato alla nomina;

Ritenuto che in base all'ordine della graduatoria e alla indicazione in ordine di preferenza delle sedi ha diritto ad essere assegnata alla condotta ostetrica del comune di Rocca di Botte, l'ostetrica Emili Giovanna Antonia;

Visti gli articoli 26, primo comma, e 56 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 24.160 div. 3ª in data 5 giugno 1954, la condotta ostetrica del comune di Rocca di Botte è assegnata all'ostetrica Emili Giovanna Antonia.

Il sindaco del comune di Rocca di Botte è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed a quello del comune di Rocca di Botte.

L'Aquila, addì 25 novembre 1954

Il prefetto: ALFANO

(5876)

PREFETTURA DI SASSARI

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visto il proprio decreto n. 16112, del 31 maggio 1954, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti in Provincia al 30 novembre 1950, ai vincitori del relativo concorso bandito con decreto prefettizio in data 21 marzo 1951, n. 7034 Div. san.;

Considerato che a seguito delle rinunzie degli aventi diritto si sono rese vacanti le condotte mediche di Cheremule, Burgos, Consorzio Castelsardo-Osilo per la frazione di Tergu;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere alla assegnazione delle suddette condotte, ai concorrenti che ne hanno diritto, secondo la indicazione preferenziale apposta nelle rispettive domande di ammissione al concorso;

Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 16111, del 31 maggio 1954;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Ai medici sottoelencati sono assegnate le condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Mulas dott. Gavino: Cheremule;
2) Pirisi dott. Giuliano: Burgos;
3) Molicotti dott. Marco: Consorzio Castelsardo-Osilo per la frazione di Tergu.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel «Bollettino della Regione Sarda» e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Sassari, addì 18 novembre 1954

Il prefetto: DE MAGISTRIS

(5875)

PREFETTURA DI MATERA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Matera.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il precedente decreto prefettizio n. 22146-3/S dell'8 ottobre 1954, con il quale la ostetrica Romano Carmela è stata assegnata alla 2ª condotta ostetrica di Montescaglioso;

Ritenuto che la interessata non ha assunto servizio nel termine utile fissato con la partecipazione di nomina da parte del comune di Montescaglioso e che pertanto va considerata rinunziataria al posto;

Considerato che in seguito a tale rinunzia si è reso vacante il posto della condotta sopracitata al quale va assegnata altra concorrente dichiarata idonea;

Vista la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1951, approvata con decreto prefettizio n. 17402-3/S del 21 luglio 1954;

Esaminate le preferenze espresse dalle candidate nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Augusto Nicoletta è assegnata alla 2ª condotta ostetrica di Montescaglioso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Matera, addì 26 novembre 1954

Il prefetto: RIGUCCI

(5807)

PREFETTURA DI FIRENZE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 65880 del 5 novembre 1954, con il quale il dott. Dionisio Ponticelli veniva dichiarato vincitore della condotta medica di Marradi I del comune di Marradi;

Considerato che il precitato sanitario, come da lettera che trovasi allegata agli atti di ufficio, ha rinunciato alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che il dott. Giovanni Gigli, 17° classificato, ha chiesto la condotta di Marradi I del comune di Marradi;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del decreto prefettizio n. 65880 del 5 novembre 1954, il dott. Giovanni Gigli, domiciliato a Marradi, via Roma n. 6, è dichiarato vincitore della condotta medica di Marradi I del comune di Marradi.

Il sindaco di Marradi è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Firenze, addì 29 novembre 1954

p. *Il prefetto*: ACCATINO

(5806)

PREFETTURA DI ANCONA

Graduatoria del concorso al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ancona.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto n. 1444 in data 22 gennaio 1954, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ancona;

Visti i verbali e la graduatoria resa dalla Commissione giudicatrice del concorso;

Visti gli articoli 23 e 75 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui nelle premesse:

1. Bettoli dott.ssa Lina ved. Casadei punti 232 su 300
2. Regis dott. Edgardo » 196,60 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed all'albo della Amministrazione provinciale interessata.

Ancona, addì 1° dicembre 1954

Il prefetto: CAPPELLINI

(5892)

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto n. 27358 in data 23 agosto 1954, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1951 e 1952, ai vincitori del concorso indetto con decreto prefettizio n. 14693;

Veduta la graduatoria generale degli idonei, approvata con decreto prefettizio n. 27358 del 23 agosto 1954;

Veduta la nota n. 5311 in data 9 novembre 1954, con la quale il comune di Arcevia ha dichiarato rinunciatario ad ogni effetto il dott. Sgobazzi Roberto al posto di medico condotto nella condotta suburbana di detto Comune a seguito di esplicita rinuncia del detto medico;

Ritenuto che il dott. Romani Mario fu Gioacchino ha diritto alla nomina al posto della condotta suburbana di Arcevia in base all'ordine di graduatoria, all'indicazione preferenziale delle sedi ed in conseguenza della rinuncia dei candidati che lo precedono in graduatoria;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Romani Mario fu Gioacchino è assegnatario della condotta medica suburbana di Arcevia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del Comune interessato e della Prefettura.

Ancona, addì 25 novembre 1954

Il prefetto: CAPPELLINI

(5787)

PREFETTURA DI FORLI'

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto n. 26673-3ª del 26 maggio scorso, con cui veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1951 e dichiarati i vincitori del concorso stesso;

Considerato che i medici Rossetti dott. Pier Luigi, Quagliotti dott. Ettore, Pozzi dott. Francesco, Manzoni dott. Carlo, Celli dott. Sergio, Riceputi dott. Pier Luigi e Cesari dott. Ariodante hanno rinunciato alla nomina a titolare della condotta medica di Alfero di Verghereto;

Considerato che occorre, pertanto, procedere alla nomina del candidato che segue in graduatoria i predetti;

Visti gli articoli 23, 25 e 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Tonti Gilberto è dichiarato vincitore del concorso per l'assegnazione della condotta medica di Alfero del comune di Verghereto.

Forlì, addì 26 novembre 1954

Il prefetto: MAZZA

(5767)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.